



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DELL'UNIONE

NUMERO 12/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO
DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017, N. 100 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **Settembre**, alle ore **20:45** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio dell'Unione con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. GHIGNONE Andrea	SI	6. NEGRO Alessandro	SI
2. BAGNULO Franca	NO		
3. BOFFA Fabio Giovanni	SI		
4. MASSARI Claudia	SI		
5. MARANGONI Luca Simone	NO		

TOTALE PRESENZE 4

Assiste il Segretario Generale SACCO BOTTO Anna.

Il Signor GHIGNONE Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Su relazione e proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE CANELLI- MOASCA

Premesso:

- che con atto costitutivo in data 20.10.2014 i Comuni di Canelli e di Moasca, hanno costituito l'Unione dei Comuni "CANELLI-MOASCA" in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012;
- che ai sensi dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 c. 1 del predetto T.U.S.P. le *"amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – numero n. 19/SEZAUT/2017/INPR in data 19/07/2017 relativa alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016;

Atteso che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e dunque:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Atteso che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

Rilevato che l'art. 24 T.U.S.P., in considerazione di quanto sopra prevede che entro il **30/09/2017** ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del **23/09/2016** individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.,
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Dato atto che l'Unione non ha adottato piani di razionalizzazione nell'anno 2015 per mancanza di organismi partecipati;

Fatto presente che con deliberazione del Consiglio numero **14** in data **22/12/2015**, esecutiva, questa Amministrazione ha aderito al "G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L. ";

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.rn.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canelli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale – Allegato “C”;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato “D” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, come espresse nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Fatto presente che si intende confermare la partecipazione al "G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L." a cui questa Unione aveva aderito con deliberazione del Consiglio numero **14** in data **22/12/2015**, esecutiva;

– **Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie funzioni, formulato ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000, così come in allegato alla presente sotto la lettera – **E** -;

– **Acquisiti** i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni (allegato “A” e “B”);

– **Con voti:**

presenti	n. 4
votanti	n. 4
favorevoli	n. 4
contrari	n. 0
astenuti	n. 0

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) **Di richiamare** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Canelli – Moasca alla data del **23/09/2016**, accertandole come da allegati “**C e D**” alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione sia trasmessa al G.A.L. Terre Artigiane nelle colline patrimonio dell'Umanità, unica società partecipata dell'Ente.
- 4) **Di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 5) **Di dare atto** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Su proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ravvisata l'urgenza, stante la necessità di garantire l'adempimento in oggetto, nel rispetto dei termini di legge, con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

presenti	n. 4
votanti	n. 4
favorevoli	n. 4
contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 28/09/2017.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GHIGNONE Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCO BOTTO Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 03 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCO BOTTO Anna

Canelli, lì 03/10/2017

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03 ottobre 2017:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 03/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCO BOTTO Anna



**UNIONE DI COMUNI
CANELLI - MOASCA**

*RELAZIONE AL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE DELL'UNIONE CANELLI-MOASCA
ANNO 2017*

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

Premessa

Dopo l'introduzione del cosiddetto "Piano Cottarelli" - documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate portandole da circa 8.000 a circa 1.000 - la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che potesse produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della citata legge 190/2014 disponeva dunque che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovevano avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Detti principi sono stati ripresi e fortemente ribaditi dal D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che all'art. 24 prevede che gli enti locali aggiornino il "piano di razionalizzazione" delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

Il comma 1 di tale articolo dispone che "...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...", individuando quelle che devono essere alienate.

Il successivo comma 2 dispone che per "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo...".

Piano operativo e rendicontazione

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire con allegata una specifica relazione tecnica. Il piano deve poi essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso di omissione, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Quadro normativo di riferimento

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D. Lgs. 175/2016

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6.

7.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

L. 190/2014 art. 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Finalità istituzionali

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà implementata nell'applicativo Partecipazioni. A tal fine, la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – ha definito le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle Partecipazioni in cui occorre, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016);

- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Attuazione

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio dell'Ente, come disposto lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali" . Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Presidente nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione vengono assunte "su proposta" proprio del Presidente.

Piani di razionalizzazione adottati dall'Ente nell'anno 2015

L'Unione di Comuni Canelli – Moasca è stata costituita il 20/10/2014; non ha adottato piani di razionalizzazione nell'anno 2015 per mancanza di organismi partecipati.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio dell'Unione numero 14 in data 22/12/2015, esecutiva, questa Amministrazione ha aderito al "G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L. "

La società partecipata "G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L. " è stata costituita in data 13 luglio 2016. Nelle schede non sono stati inseriti i dati economici in quanto nel 2015 la società non esisteva ancora.

L'Unione di Comuni Canelli – Moasca ha versato la quota una tantum d'ingresso, pari a 600,00 euro, su un totale degli entranti di 24.000,00 euro, per una quota pari a 2,5%; non è tenuta al pagamento delle quote sociali negli anni successivi all'ingresso.

Le partecipazioni dell'ente

L'Unione di Comuni Canelli-Moasca non detiene la totalità del capitale sociale di alcuna società, limitandosi alla titolarità di quote di partecipazione, come di seguito elencate:

SOCIETA'	ATTIVITA' SVOLTA	QUOTA %
G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L.	Intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree compresi tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei comuni limitrofi. La Cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione.	2,5%

Il Piano operativo di razionalizzazione

Il dettaglio della situazione delle società partecipate è puntualmente esposto nelle schede alla presente relazione.

Azioni di contenimento dei costi di funzionamento

Nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento e nello spirito del D.Lgs. 175/2016 nonché della legge n. 190/2014 ed effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, si ritiene conservare l'adesione alle società attualmente partecipate ritenendo le stesse indispensabili per il miglior conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si evidenzia quanto segue:

l'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA non detiene la totalità del capitale sociale di alcuna società, limitandosi alla titolarità di quote di partecipazione in una società.

Per le ragioni precedentemente espresse si prevede la conservazione della partecipazione nell'unica partecipata ovvero la società:

SOCIETA'	ATTIVITA' SVOLTA	QUOTA %
G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L.	Intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree compresi tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei comuni limitrofi. La Cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione.	2,5%

Si ritiene che l'Unione Canelli-Moasca abbia rispettato le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 1 commi 611-614 della L. 190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare i costi di funzionamento e ridurre quelli che costituiscono oneri superflui e perciò da eliminare.

IL PRESIDENTE
Andrea Ghignone

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

UNIONE DI COMUNI

Denominazione Ente:

CANELLI-MOASCA

Codice fiscale dell'Ente:

00084540053

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

PIERANGELO

Cognome:

MONTANARO

REFERENTE/RESPONSABILE

Recapiti:

Indirizzo:

Via Roma, 37 - 14053 CANELLI (AT)

Telefono:

0141820203

Fax:

0141820248

Posta elettronica:

ragioneria@comune.canelli.at.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	01613650058	G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L.	2016	2,50	Intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree compresi tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei comuni limitrofi. La Cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_1"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE
COLLINE PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ SOC COOP A R.L."/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività al principio della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree comprese tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei comuni limitrofi. La Cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie e favorire nello sviluppo rurale ed attuare"/>	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **foto per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut)**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 1-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-bis)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dr.1	G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANTÀ SOC COOP A R L	Diretta	Intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libertà e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata. In particolare, la Cooperativa ha lo scopo di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree comprese tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei comuni limitrofi. La Cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione	2,50	Società costituita nell'anno 2016 in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.132013 Gruppo di Azione Locale

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di registrazione (02.01, 02.02)

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di registrazione (02.01, 02.02)

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione (1) il gruppo (2) o in cui la società ha partecipato direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismi) oppure in parte direttamente e in parte indirettamente

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di registrazione (02.01, 02.02)

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione (sommata le quote di tutti i titolari) (02.01, 02.02)

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 21 co. 1, tutte le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (firme necessariamente delle società alle finalità delente e svolgimento da parte della

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4) in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anozie, azienda sociale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

costo opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare esplicitamente che non ricorrono le condizioni in indicate e darne

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di appropiazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Ausplicabilmento entro 30/06/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
- (c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
- (e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

 (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					